

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1048 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2018

che stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 8 *ter*, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con la continua crescita del settore dell'aviazione aumenta anche la pressione della domanda di utilizzo dello spazio aereo disponibile; di conseguenza diventa ancora più importante utilizzare tale spazio aereo nel modo più efficace ed efficiente possibile. La fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS) che utilizzano la navigazione basata sulle prestazioni (PBN) può apportare benefici in termini di sicurezza, capacità ed efficienza grazie all'ottimizzazione delle rotte per l'erogazione di servizi di traffico aereo e delle procedure di avvicinamento strumentale. Al fine di ottenere detti benefici e migliorare la prestazione della rete europea di gestione del traffico aereo è opportuno prevedere l'armonizzazione dei requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e delle procedure operative per la PBN.
- (2) Tali requisiti e procedure relativi alla PBN dovrebbero essere basati sulle norme sviluppate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e la loro attuazione dovrebbe essere conforme al piano globale di navigazione aerea dell'ICAO ⁽²⁾ e al piano generale ATM europeo ⁽³⁾.
- (3) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare il punto SERA.5015, lettera a), l'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare il punto ORO.GEN.110(d), e l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, quale attuato dall'allegato I del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione ⁽⁶⁾, in particolare il punto TCO.205, prevedono che l'aeromobile sia adeguatamente attrezzato e che l'equipaggio di condotta sia adeguatamente qualificato per operare sulla rotta prevista o per eseguire la procedura prevista. Tali requisiti dovrebbero essere integrati con requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo che specifichino le procedure di volo e le rotte corrispondenti.
- (4) L'attuazione della PBN nelle aree terminali di controllo ad alta densità, imposta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione ⁽⁷⁾, dovrebbe migliorare la precisione della traiettoria di avvicinamento e facilitare le sequenze di traffico in una fase precoce, in modo da permettere una riduzione del consumo di carburante e dell'impatto ambientale nelle fasi di discesa e arrivo. Al fine di agevolarne l'attuazione, i requisiti del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con quelli del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014.

⁽¹⁾ GUL 79 del 13.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Documento ICAO 9750.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GUL 123 del 4.5.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GUL 281 del 13.10.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 296 del 25.10.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 133 del 6.5.2014, pag. 12).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GUL 190 del 28.6.2014, pag. 19).

